

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE
del 07/02/2020 n. 24**

COPIA

Oggetto: *Titoli azionari del Comune di Scandicci: individuazione degli agenti contabili e soggetti tenuti alla rendicontazione annuale della loro consistenza*

Il giorno 7/2/2020 alle ore 13:10 in Scandicci nell'apposita sala posta nella sede comunale, previa convocazione nei modi e forme di legge e dello statuto, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede il Sindaco, Sandro Fallani.

PRESENTI i Sigg.ri:

- *Fallani Sandro*
- *Giorgi Andrea*
- *Anichini Andrea*
- *Ndiaye Diye*
- *Franceschi Andrea*
- *Lombardini Barbara*
- *Sereni Claudia*

ASSENTI i Sigg.ri:

- *Palomba Ivana*

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Patrizia Landi.

...Omissis...

Dato atto della competenza della Giunta Comunale all'emanazione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D.Lgs. 267 / 2000;

Vista la conforme proposta di deliberazione PDGC n. 11/2020 presentata dal Dirigente del settore n. 6 – Supporto organi di governo, servizi al cittadino e servizi informatici, Dott.ssa Patrizia Landi;

Udita l'illustrazione dell'Assessore Andrea Anichini, competente per materia;

Premesso che:

- il Comune di Scandicci ha azioni delle seguenti società:

- A) Alia servizi ambientali Spa
- B) Casa Spa
- C) Consiag Spa
- D) Farma. Net Scandicci Spa
- E) Fidi Toscana Spa
- F) L'isola dei Renai Spa
- G) Publiacqua Spa
- H) "Silfi - Società Illuminazione Firenze e servizi Smartcity Spa"

Dato atto che, per quanto inerente i titoli azionari relativi alle partecipazioni società per azioni, le medesime azioni possono essere depositate presso le società emittenti, depositate presso questo Ente oppure possono essere dematerializzate (e cioè il certificato cartaceo è trasformato in una scrittura contabile su di un registro elettronico);

Dato atto che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 136 del 28 settembre 2017 è stata approvata la "Revisione straordinaria delle partecipazioni. Provvedimenti" prevista dall'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175;

- con l'art. 1 comma 723, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 è stato introdotto al citato art. 24, il comma 5 bis, che dispone "A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi

4 (L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1) e

5 (In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437 ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437 quater del codice civile)

non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione.

L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione”;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.113 del 28 novembre 2019 avente ad oggetto “Razionalizzazione delle partecipazioni. Approvazione“ è stato confermato, tra l'altro, il recesso o l'alienazione delle partecipazioni con riferimento alle società “Fidi Toscana Spa” e “ L'isola dei Renai Spa” le cui procedure ad evidenza pubblica volte alla dismissione sono state esperite anteriormente al 30/12/2018;

Rilevato che:

- con deliberazione della Giunta n. 194 del 12 dicembre 2017 avente ad oggetto “Titoli azionari del Comune di Scandicci: individuazione degli agenti contabili e soggetti tenuti a rendicontazione annuale della loro consistenza” sono stati riconosciuti “...omissis.., in ordine alle azioni di titolarità del Comune di Scandicci che risultano emesse e materialmente depositate presso le società come specificate in narrativa, quali agenti contabili, ai sensi dell'articolo 93, comma 2 del decreto legislativo n. 267 in data 18 agosto 2000, i legali rappresentanti delle stesse, rinviando a provvedimenti dirigenziali l'individuazione dei nominativi degli stessi (o di loro delegati) tenuti annualmente alla redazione del conto della gestione secondo le previsioni dell'articolo 233 del medesimo decreto legislativo n. 267 /2000...omissis.”;

- con atto del Sindaco n. 331/2019 del 01 aprile 2019 è stato nominato agente contabile consegnatario delle azioni Consiag Spa, emesse e materialmente depositate presso il Comune di Scandicci, il dott. Alberto De Francesco;

Richiamato:

- l'art. 20, lettera C) del regio Decreto n. 827 del 23 maggio 1924 in virtù del quale i titoli azionari e partecipativi rientrano i beni mobili dello Stato per i quali sussiste l'obbligo di resa del conto giudiziale, esteso agli enti locali dall'art. 93 del decreto legislativo n. 267 in data 18 agosto 2000;

- l'art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica n.254 del 4 settembre 2002 nella parte in cui evidenzia che gli agenti contabili “..omissis.. ricevono in consegna i beni mobili dello Stato sono denominati consegnatari i quali, in relazione alle modalità di gestione e di rendicontazione ed alle conseguenziali responsabilità, assumono la veste, rispettivamente, di agenti amministrativi per debito di vigilanza e di agenti contabili per debito di custodia...omissis”;

- l'art. 12 del Decreto del Presidente della Repubblica n.254 del 4 settembre 2002 il quale statuisce “ I consegnatari di beni mobili per debito di vigilanza non sono tenuti alla resa del conto giudiziale. Assumono in carico i beni ad essi affidati e ne dimostrano la consistenza e la movimentazione a mezzo delle scritture previste nel capo II del presente titolo. “;

- l'art. 93, comma 2, del decreto legislativo n. 267 in data 18 agosto 2000, che dispone “Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché

coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.”;

Vista l'ordinanza n.7390 del 06/02/2007 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione;

Vista la sentenza 62 del 10/02/2012 della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto;

Vista la sentenza 487/2019 della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana nella parte in cui asserisce:

- “ La giurisprudenza..omissis.. ha ritenuto che agente contabile sia più propriamente il soggetto incaricato dall'Ente di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista nelle società partecipate, ossia chi li gestisce...omissis...”;

- “assume la qualifica di agente contabile il consegnatario di azioni che sia titolare, anche per delega, del potere di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista, in quanto l'agente contabile consegnatario di azioni deve svolgere un'attività di gestione e non di mera detenzione....rappresentando l'Ente alle riunioni delle società...esercitando, in proprio o per delega i diritti connessi alla partecipazione sociale, avendone la disponibilità giuridica e non meramente materiale” ;

Ritenuto pertanto:

- che risulta necessario modificare la ricognizione per l'individuazione degli agenti contabili rappresentati dai materiali depositari delle azioni di titolarità dell'Amministrazione comunale in ragione dell'attuale assetto delle partecipazioni comunali emendando quanto erroneamente disposto con la citata delibera di Giunta n. 194 del 12 dicembre 2017 ;

- di riconoscere quale agente contabile ai sensi dell'art. 93, comma 2, del decreto legislativo n. 267 in data 18 agosto 2000, limitatamente alla materiale tenuta delle azioni di proprietà del Comune di Scandicci il Segretario generale, pro tempore, del Comune di Scandicci per i motivi indicati nel prosieguo del presente atto;

Dato conto inoltre che:

- per le azioni delle società che non sono state emesse non sussiste la necessità dell'individuazione del soggetto giuridico materiale detentore dei titoli di proprietà del Comune di Scandicci e della resa del relativo conto della gestione, desumendosi la consistenza delle partecipazioni azionarie dei soci (e dunque anche dell'Amministrazione comunale) e delle eventuali variazioni delle stesse dal libro dei soci di cui all'art. 2421 del codice civile;

- inerentemente alle azioni non emesse di cui al punto che immediatamente precede, le società, entro gli stessi termini di resa del conto della gestione da parte degli agenti contabili, dovranno far pervenire all'Amministrazione Comunale un rendiconto della consistenza e variazione della partecipazione del Comune di Scandicci alla società come desunta dal libro dei Soci;

Ritenuto infine che, a seguito del disposto normativo di cui all'art. 233 del D. lgs 267/2000 come modificato dal Decreto legge n. 154 del 7 ottobre 2008, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 04 dicembre 2008, che prevede la resa del conto di gestione da parte degli agenti contabili entro 30 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio finanziario annuale, il Settore 6, U.O 6.2 "Programmazione, controllo, Ufficio del Sindaco e Servizi informatici" di questo Ente provveda annualmente a riepilogare ed inviare al Settore 3 "Risorse" U.O 3.1 "Gestione servizi finanziari " le risultanze dei conti dei consegnatari delle azioni depositate presso le società, nonché dei rendiconti della consistenza della partecipazione del Comune di Scandicci pervenuti dalle società i cui titoli azionari risultano non emessi o dematerializzati, ivi compresa la consistenza della quota di partecipazione nelle società a responsabilità limitata ove presenti;

Visto il parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnica e quello relativo alla non rilevanza contabile della proposta sopra riportata, ed inseriti nella presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (Allegati n.1 e n. 2);

Con votazione unanime,

DELIBERA

- 1) Di riconoscere il Segretario generale, pro tempore, del Comune di Scandicci quale agente contabile ai sensi dell'articolo 93, comma 2 del decreto legislativo n. 267 in data 18 agosto 2000, limitatamente alle azioni di società di titolarità del Comune di Scandicci che risultano emesse e materialmente depositate presso le società o presso questo Ente come specificate in narrativa;
- 2) Il Segretario generale, pro tempore, del Comune di Scandicci nella sua summenzionata funzione di agente contabile è tenuto annualmente, con decorrenza dall'esercizio finanziario 2020, alla redazione del conto della gestione delle azioni delle società di titolarità del Comune di Scandicci secondo le previsioni dell'articolo 233 del medesimo decreto legislativo n. 267 /2000;

- 3) Di stabilire che le società i cui titoli azionari non risultano emessi siano, per ogni anno solare, facciano pervenire all'Amministrazione comunale, entro il successivo 30 gennaio, un rendiconto della consistenza e della eventuale variazione della partecipazione del Comune di Scandicci alle società in questione come desunta dal libro dei soci;
- 4) Di dare atto che sarà cura del Settore 6, U.O 6.2 "Programmazione, controllo, Ufficio del Sindaco e Servizi informatici" di questo Ente provvedere annualmente a riepilogare ed inviare al Settore 3 "Risorse" U.O 3.1 "Gestione servizi finanziari" le risultanze dei conti dei consegnatari delle azioni depositate presso le società, nonché dei rendiconti della consistenza della partecipazione del Comune di Scandicci pervenuti dalle società i cui titoli azionari risultano non emessi o dematerializzati, ivi compresa, ove presenti, la consistenza della quota di partecipazione nelle società a responsabilità limitata;

Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE

Con votazione unanime

DELIBERA

- 5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 IV comma del D. lgs 267/2000.

...omissis...

Del che si è redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Patrizia Landi

IL SINDACO

F.to Sandro Fallani